

# TI\_GERICHTE 52.2019.241 vom 13. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2019.241](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.241)

FR: TI\_GERICHTE 52.2019.241 du 13 avril 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2019.241 del 13 aprile 2018

## Regeste

Rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente

## Erwägungen

### E. 1

Stante quanto precede, il gravame deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Non essendo adempiuti i requisiti per non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS di cui beneficiava la ricorrente, si giustifica pertanto di rinviare gli atti all'Autorità di prime cure affinché stabilisca se RI 1 possa essere effettivamente considerata come una lavoratrice dipendente e, qualunque sia il risultato di tale accertamento, provveda al rinnovo della sua autorizzazione di dimora UE/AELS (giusta l'art. 6 o 12 allegato I ALC). 4.2. Visto l'esito del ricorso si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistita da un consulente giuridico, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione del 3 aprile 2019 (n. 1783) del Consiglio di Stato e quella del 13 aprile 2018 (n. SIMIC 17656410) della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni sono annullate; 1.2. gli atti sono retrocessi all'Autorità dipartimentale affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS della ricorrente, dopo avere proceduto come indicato ai considerandi. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese processuali. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.